

LA COSTITUZIONE DI UNA ASD

UTILIZZARE IL FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO PREVIA LETTURA DELLE SEGUENTI NOTE.

1. Cosa si intende per associazioni sportive dilettantistiche?

L'associazione sportiva dilettantistica è un soggetto **che promuove in via stabile e principale attività sportiva dilettantistica in discipline ad oggi espressamente riconosciute dal CONI** (l'elenco delle discipline è consultabile qui <https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale.pdf>) e che realizza tali finalità sia attraverso l'attività didattica (es: *scuola di ping pong*) che sportiva (*intendendo tale la partecipazione ad attività competitive di ping pong indette dalla UISP anche con la vostra collaborazione*) avvalendosi di istruttori/allenatori/tecnici che siano abilitati dall'UISP previa partecipazione a corsi dalla stessa organizzati o riconosciuti e che attengono sia alla formazione tecnica che alla conoscenza dell'ordinamento sportivo (c.d. unità didattiche di base).

Per informazioni sulla calendarizzazione degli eventi formativi potete contattare il/la referente del Comitato UISP territorialmente competente. Per informazioni sui percorsi formativi ed il riconoscimento dei titoli in ambito UISP si rinvia alla lettura del relativo regolamento nazionale pubblicato su

<https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/Regolamento%20Formazione%20Nazionale.pdf>

2. L'assenza di scopo di lucro

L'associazione sportiva dilettantistica deve dimostrare di essere un **soggetto senza scopo di lucro** per cui è vietata qualsiasi forma di distribuzione di proventi e/o avanzi di gestione sia in via diretta che indiretta.

Ciò significa, tra le altre cose, che posso retribuire i collaboratori ma verificando che quanto loro riconosciuto non superi del 40% quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative salvo dimostrare la necessità di avvalersi di particolari professionalità. La norma che disciplina tale aspetto è l'articolo 8 del DLgs 36/2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla GUIDA PRATICA.

3. Gli altri requisiti che definiscono una associazione sportiva dilettantistica

L'accesso alle agevolazioni è subordinato alla sussistenza di **requisiti formali** (è necessario inserire negli statuti clausole previste ai fini della qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica dal Decreto Legislativo 36/2021 e dall'articolo 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi oltre a clausole previste dall'ordinamento sportivo) che sono anche **vincoli sostanziali** prevedendo una serie di prescrizioni finalizzate a dimostrare

a) **la democraticità**: i soci devono essere convocati alle assemblee nel corso delle quali deliberano in merito all'approvazione del bilancio, alla elezione dell'organo amministrativo e degli eventuali ulteriori organi ed eventualmente in merito alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell'associazione;

b) **la trasparenza**: da cui l'obbligo dell'approvazione del bilancio anche nella forma di rendiconto di cassa per le associazioni medio-piccole (orientativamente con entrate inferiori a 220.000 euro) e l'accesso ai libri sociali da parte dei soci ma anche la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal Registro delle attività sportive dilettantistiche;

c) **l'assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto**.

L'acquisizione della qualifica di associazione sportiva dilettantistica presuppone inoltre **annualmente**:

1) **l'affiliazione** alla UISP e ad eventuali altri Organismi sportivi (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportiva associate ed Enti di promozione sociale) riconosciuti dal Coni. Poiché gli Organismi sportivi potrebbero richiedere requisiti statutari ulteriori a quelli previsti dalla legge è opportuno confrontarsi con lo sportello consulenza perché la traccia di statuto fornita dall'UISP si limita a recepire i requisiti di legge. Oltre all'affiliazione UISP è previsto il **tesseramento** dei soci dirigenti, dei soci atleti ed eventualmente dei soci volontari;

2) **l'iscrizione nel Registro delle attività sportive tenuto da Sport e Salute per il Dipartimento dello sport**. L'associazione deve fornire una serie di informazioni e documenti per garantire che il Comitato UISP possa assistervi e deve procedere autonomamente all'accreditamento sul portale <https://registro.sportesalute.eu/#/login> creando una utenza come legale rappresentante;

3) **l'iscrizione nel Registro CONI**. L'associazione deve fornire una serie di informazioni e documenti per garantire che il Comitato UISP possa assistervi.

L'iscrizione ai registri di cui ai punti 2) e 3) viene infatti curata da UISP sulla base delle informazioni da voi fornite e debitamente aggiornate.

4. Come avviene la costituzione?

È necessario rispettare il seguente iter:

1) **individuazione dei soci fondatori**: si consiglia in numero non inferiore a sette;

2) predisposizione di **atto costitutivo** (al cui interno viene nominato il primo consiglio direttivo) e **statuto** da stampare in due esemplari e da sottoscrivere - a cura dei soci fondatori - nell'ultima pagina di atto costitutivo e di statuto e da siglare in ogni pagina a cura del presidente e del segretario dell'Assemblea costituente. È opportuno firmare in originale i due atti ma l'Agenzia delle Entrate accetta anche una versione in originale ed una in fotocopia.

Atto costitutivo e statuto possono essere liberalmente elaborati ma per poter acquisire il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica è necessario rispettare i precetti normativi del Decreto Legislativo 36/2021 così come è necessario, per poter accedere alle agevolazioni fiscali, implementare i vincoli di cui all'art. 148, ottavo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi riproposti anche all'art. 4 del Decreto IVA. Per approfondimenti si rinvia alla GUIDA PRATICA;

3) nella stessa giornata o antecedentemente, acquistare le **marche da bollo** da applicare all'atto. Le marche da bollo sono di € 16,00 e si applicano ogni 100 righe sui due esemplari di atto costitutivo e statuto;

4) richiesta di **attribuzione del codice fiscale con il Modello AA5/6**. La richiesta può essere effettuata a sportello, previo appuntamento che può essere richiesto on line da qui

<https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action>

Qui di seguito un esempio:

The image shows two pages of the AA5/6 form, which is used for requesting a tax code (Codice Fiscale) for a sports association.

Page 1 (Left):

- QUADRO A TIPO RICHIESTA:** Contains fields for the type of request (e.g., attribution of tax code, communication of variation data, etc.).
- QUADRO B SOGGETTO D'INTERESSA:** Contains fields for the association's details, including name, address, and contact information.

Page 2 (Right):

- SOTTOSCRIZIONE:** Contains fields for the date of submission, the tax code (BNCMRA80A01H501A), and the signature of the representative.
- DELEGA:** Contains fields for the delegation of the representative, including the date and the signature of the delegating party.

Specificando in data approvazione quanto emerge dallo statuto: normalmente 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il codice ATECO viene individuato sul portale ISTAT, qui di seguito i più comuni:

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi

- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga

Dalla classe 85.51 è esclusa:

- formazione culturale, cfr. 85.52

93.11.10 Gestione di stadi - gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune): stadi di football, hockey, cricket, rugby, stadi di atletica eccetera

93.11.20 Gestione di piscine

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti

3.11.90 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. quali:

- gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune);
- palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli (autodromi, cinodromi, ippodromi)
- gestione di campi da tennis
- gestione di strutture per sport equestri (maneggi)
- poligoni di tiro

Dalla classe 93.11 sono escluse:

- gestione di impianti di risalita, cfr. 49.31, 49.39
- noleggio di materiale sportivo e ricreativo non in connessione con la gestione degli impianti, cfr. 77.21
- formazione sportiva (football, hockey, basket, baseball eccetera), cfr. 85.51
- corsi e scuole di equitazione, cfr. 85.51
- attività delle palestre, cfr. 93.13
- attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29

93.12.00 Attività di club sportivi

- gestione di club sportivi: di calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato, sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket eccetera - attività delle scuderie di cavalli da corsa, dei canili per levrieri da corsa e delle scuderie di vetture da corsa

Dalla classe 93.12 sono escluse:

- istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali, cfr. 85.51
- gestione di impianti sportivi, cfr. 93.11

93.13.00 Gestione di palestre - club e strutture per fitness e culturismo (body-building)

Dalla classe 93.13 è esclusa:

- istruzione sportiva da parte di insegnanti o allenatori individuali, cfr. 85.51

5) pagamento dell'imposta di registro (euro 200) in posta o banca con Modello F24;

UNIFICATO PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 9999999999

DATI ANAGRAFICI Spinaia ASD

DOMICILIO FISCALE Bologna 30 Via dell'Utopia 1

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

TOTALE A 200,00 **SALDO (A-B)** 200,00

TOTALE C **SALDO (C-D)**

TOTALE E **SALDO (E-F)**

TOTALE G **SALDO (G-H)**

TOTALE I **SALDO (I-L)**

TOTALE M **SALDO (M-N)**

EURO 200,00

6) **registrazione di atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate** con Modello RAP. Si accede agli Uffici previo appuntamento che può essere richiesto on line da qui

<https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action>

dove si può richiedere il modello ed essere assistiti nella relativa compilazione. Il modello e le relative istruzioni sono in ogni caso presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate alla pagina

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/registrazione-atti-privati-modello-rap/modello-e-istruzioni-cittadini>

7) **affiliazione dell'ASD a UISP e tesseramento dei relativi soci;**

8) iscrizione nel **Registro delle attività sportive dilettantistiche** (RASD) e iscrizione nel Registro CONI con il supporto di UISP.

Nel caso in cui l'associazione sia interessata ad acquisire la personalità giuridica, è indispensabile l'assistenza del **notaio** che formalizzerà atto costitutivo e statuto nella forma dell'atto pubblico.

5. Posso modificare la bozza di atto costitutivo e statuto? Posso utilizzare un diverso statuto?

La risposta è sì: il fac-simile non vincola le associazioni sportive dilettantistiche ma è indispensabile rispettare i seguenti vincoli che attengono alla qualificazione come associazione sportiva dilettantistica (previsti dal Decreto Legislativo 36/2021) e quelli che sono previsti come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali (ex art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi):

Clausola statutaria	Riferimento	Verifica statuto
Indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 6 DLgs 36/2021	
Sede legale	Art. 7 DLgs 36/2021	
Assenza di fini di lucro	Art. 7 DLgs 36/2021	
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, specificando almeno una disciplina sportiva espressamente riconosciuta	Art. 7 DLgs 36/2021	
Eventuale indicazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali	Art. 9 DLgs 36/2021	
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 DLgs 36/2021	
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Criteri di ammissione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Criteri di esclusione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.	Art. 24 cod.civ.	

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Clausola prevista per le associazioni con personalità giuridica		
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Clausola prevista per le associazioni con personalità giuridica	Art. 24 cod.civ.	
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
<i>Riconoscimento del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni</i>	<i>non è obbligatorio per legge ma Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322</i>	
<i>è possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci</i>	<i>non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto (Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) ma può essere opportuno</i>	
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti	Art. 21 cod.civ.	

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum – sia costitutivo che deliberativo - qualificato anche nelle associazioni prive di personalità giuridica secondo un orientamento di prassi)		
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto ma potrebbe essere richiesto da alcuni organismi sportivi affilianti <i>“E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.”</i>	Art. 11 DLgs 36/2021	
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 Dlgs 36/2021	
BILANCIO E PATRIMONIO		
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 7 Dlgs 36/2021	
SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Clausola non obbligatoria	Art. 27 cod.civ.	
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. <i>La prassi ministeriale ritiene vincolante questo quorum anche per le associazioni prive di personalità giuridica</i>	Art. 21 cod.civ.	
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 Dlgs 36/2021	
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	